



Università
Ca' Foscari
Venezia

**European
Centre
for
Living
Technology
ECLT**

STATUTO DEL CENTRO DI RICERCA “EUROPEAN CENTER FOR LIVING TECHNOLOGY”

Art. 1 - Costituzione del Centro

1. Tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del presente Statuto è costituito il Centro Europeo Interuniversitario denominato “European Centre for Living Technology” (ECLT), con sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia (di seguito indicata come “*Istituzione Ospitante*”) in Ca' Minich, San Marco n. 2940. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Venezia viene deliberato dal Consiglio Direttivo del Centro e non costituisce modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

1. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - a. promuovere, realizzare e coordinare attività di ricerca, di formazione e di diffusione di risultati scientifici nel settore “living technology”: tecnologia la cui utilità cresce con il diventare più simile alla vita. Le principali “aree scientifiche” interessate sono le nano-bio-technologie, le tecnologie dell'informazione e della produzione con proprietà di auto-organizzazione e evoluzione, i sistemi adattivi complessi
 - b. favorire e sviluppare rapporti di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti internazionali nei settori scientifici affini, con istituti di ricerca nazionali e internazionali e con imprese operanti in questi settori;
 - c. fornire servizi di sostegno alle ricerche che si sviluppano al suo interno, anche mediante dotazioni di apparecchiature e competenze
 - d. offrire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti, istituzioni e imprese operanti nel settore indicato
 - e. promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche e di alta formazione nel settore indicato
 - f. favorire attraverso convegni, seminari, pubblicazioni e mostre, la diffusione e lo sviluppo delle ricerche svolte dal Centro.

Art. 3 – Membri del Centro

1. Il Centro prevede membri fondatori e membri aderenti che possono aderire al Centro come descritto nei paragrafi 3 e 4 di questo articolo. Ogni tre anni i membri devono riconfermare la loro partecipazione al Centro.
2. I membri fondatori del Centro sono le Università, Enti e Istituzioni che risultano come soggetti Partecipanti al progetto europeo “Programmable Artificial Cell Evolution” (PACE), Sixth Framework Programme – Information Society Technology – Future Emergent Technologies, n. 0022035, di seguito riportate nell'ordine proposto dal progetto, con indicazione del responsabile scientifico: Ruhr-Universitaet Bochum (John McCaskill, project coordinator, Günter von Kiedrowski), Germany;

—
San Marco, 2940
30124 Venezia

T +39 0412347594
F +39 0412347589
www.ecltech.org
info@ecltech.org



Università
Ca' Foscari
Venezia

University Ca' Foscari Venice (Irene Poli), Italy; University of Copenhagen (Peter E. Nielsen), Denmark; Chalmers Tekniska Hogskola AB (Kristian Lindgren), Sweden; Universitat Pompeu Fabra (Ricard V. Solé), Spain; University of Zurich (Rolf Pfeifer), Switzerland; Vilnius University - Institute of Theoretical Physics and Astronomy (Arvydas Tamulis), Lithuania; Telecom Italia Learning Services (Fabrizio Davide), Italy; ProtoLife (Norman Packard), Italy; University of Southern Denmark (Ole G. Mouritsen, Henrick H. Lund), Denmark; Dublin City University (Barry McMullin), Ireland; Reed College (Mark A. Bedau), Usa. Altri membri aderenti sono: University of Nottingham (Natalio Krasnogor), Regno Unito; Weizman Institute of Science (Doron Lancet), Israele. Un rappresentante del Comune di Venezia (Sindaco o Assessore alle Politiche Comunitarie, o loro delegati) sarà invitato permanente all'Assemblea del Centro.

3. Possono aderire al Centro: Università, Istituzioni, enti e società, nazionali e internazionali che sviluppano ricerca del settore indicato nel presente statuto.
4. I membri aderenti sono proposti dai 2/3 dei componenti dell'Assemblea Accademica del Centro. Il numero delle società a scopo di lucro non potrà essere complessivamente superiore a 1/3 dei membri del Centro. Tale proporzione dovrà essere rispettata in ogni Organo del Centro di cui all'art. 5.
5. Le domande di adesione al Centro, inviate al Consiglio Direttivo, dovranno essere corredate da documentazione idonea a comprovare la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. Alle domande di adesione sarà garantita parità di trattamento da parte degli organi deputati ad esaminarle.
6. Le richieste di adesione al Centro vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico, dopo la nomina da parte dell'Assemblea Accademica di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. L'adesione al Centro si intende operante fino a revoca sottoscritta dal membro, o a una mozione di esclusione motivata da gravi inadempienze proposta dal Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti l'Assemblea Accademica.
8. Tutti i membri sono tenuti a partecipare all'organizzazione di almeno un'attività del Centro ogni tre anni.

Art. 4 - Ricercatori Aggregati al Centro

1. Il Centro consentirà la partecipazione di singoli individui che verranno associati nel ruolo di Ricercatori Aggregati al Centro (*Fellows*). Tali individui parteciperanno alle attività del Centro e saranno nominati in base all'interesse dimostrato nel perseguire gli scopi del Centro, definiti dall'Art. 2.
2. I Ricercatori Aggregati eleggono propri rappresentanti all'interno dell'Assemblea Generale, in numero definito dal Consiglio Direttivo che non potrà eccedere la metà del numero dei rappresentanti eletti nell'Assemblea Accademica.
L'elezione dei rappresentanti avviene per via telematica ed è indetta dal Consiglio Direttivo.



Università
Ca' Foscari
Venezia

3. Le nomine dei Ricercatori Aggregati sono sottoposte al Consiglio Direttivo corredate da documentazione scientifica comprovante l'aderenza del profilo scelto con gli scopi culturali e scientifico del Centro. Alle domande di adesione sarà garantita parità di trattamento da parte degli organi deputati ad esaminarle.
4. I Ricercatori Aggregati candidati sono eletti dalla maggioranza dei voti dell'Assemblea Generale sentito il Consiglio Scientifico (cfr Art. 6).
5. I Ricercatori Aggregati restano in carica per un periodo di tre anni. La carica può essere rinnovata previa richiesta scritta sottoposta per approvazione al Consiglio Scientifico.
6. La carica di Ricercatore Aggregato può essere revocata attraverso mozione di esclusione proposta dal Consiglio Direttivo motivata da gravi inadempienze e approvata dai 2/3 dell'Assemblea Generale.
7. I Ricercatori Aggregati sono tenuti a partecipare all'organizzazione di almeno un'attività del Centro ogni tre anni.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a. l'Assemblea Accademica, composta dai Membri del Centro
 - b. l'Assemblea Generale, composta dai Membri e dai Ricercatori Aggregati del Centro
 - c. il Consiglio Scientifico, eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti dell'Assemblea Generale medesima
 - d. il Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio Scientifico tra i componenti del Consiglio Scientifico medesimo
 - e. il Consiglio dei Garanti, nominato dal Consiglio Direttivo e approvato dal Consiglio Scientifico

Art. 6 - Assemblea Accademica

1. L'Assemblea Accademica del Centro è composta dai membri del Centro.
2. L'Assemblea Accademica del Centro esercita le seguenti funzioni:
 - a. promuove le attività del centro attraverso la partecipazione dei suoi componenti
 - b. approvare lo statuto e le modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Scientifico
 - c. delibera sulle domande di adesione al Centro che le vengono sottoposte dal Consiglio Scientifico



Università
Ca' Foscari
Venezia

3. L'Assemblea Accademica del Centro è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta si renda necessario lo svolgimento delle sue funzioni ed è presieduta da un membro appartenente al Consiglio Direttivo. L'Assemblea Accademica viene convocata dopo almeno trenta giorni dall'invio della convocazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. L'Assemblea è validamente costituita se interviene almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'Assemblea può riunirsi in via telematica o telefonica.
4. Per la verbalizzazione delle riunioni si seguono le stesse disposizioni stabilite per le riunioni del Consiglio Scientifico.
5. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte solo se approvate da 2/3 della maggioranza dei presenti.

Art. 7 – Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale del Centro è composta dai Membri del Centro e dai Ricercatori Aggregati.
2. L'Assemblea Generale del Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a. Formula proposte sullo sviluppo del Centro
 - b. elegge i componenti del Consiglio Scientifico come descritto al comma 5 del presente articolo
 - c. elegge i Ricercatori Aggregati come descritto all'art. 4 comma 5
 - d. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo
3. L'Assemblea Generale del Centro è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, ed è presieduta da un membro appartenente al Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale viene convocata dopo almeno trenta giorni dall'invio della convocazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. L'Assemblea è validamente costituita se interviene almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'Assemblea può riunirsi in via telematica o telefonica.
4. Per la verbalizzazione delle riunioni si seguono le stesse disposizioni stabilite per le riunioni del Consiglio Scientifico.
5. L'elezione del Consiglio Scientifico avviene secondo la seguente procedura:
 - a. Le nomine per l'elezione vengono inviate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, prima di ogni riunione dell'Assemblea Generale ove è prevista l'elezione del Consiglio Scientifico. Il Consiglio Direttivo specifica anche un ultimo giorno utile alla ricezione delle nomine prima della riunione dell'Assemblea Generale.
 - b. Tutte le nomine verranno fatte circolare dal Consiglio Direttivo (previo consenso del nominato) prima della riunione dell'Assemblea Generale.
 - c. L'elezione dei membri del Consiglio Scientifico viene eseguita durante la riunione dell'Assemblea per voto segreto.



- d. Lo spoglio e lo scrutinio dovrà essere eseguito, immediatamente dopo le elezioni, dal Presidente del seggio elettorale e da due membri nominati dall'Assemblea. I risultati devono essere comunicati immediatamente dopo lo spoglio dei voti dal Consiglio Direttivo, che convoca il nuovo Consiglio Scientifico entro 30 giorni dalle elezioni.
6. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da 10-12 membri. I membri sono eletti dall'Assemblea Generale secondo le procedure di elezione descritte precedentemente (art. 7 comma 5). I membri dell'Assemblea Generale che ricoprono il ruolo di coordinatore di progetti di ricerca in corso di validità (o i loro delegati) possono prendere parte alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. La rappresentanza nel Consiglio Scientifico di membri dell'Assemblea Generale rappresentanti società a scopo di lucro o di Ricercatori Aggregati non potrà superare 1/3 dei membri del Consiglio Scientifico.
2. In caso di dimissioni, e/o decadenza, di uno dei membri del Consiglio Scientifico, il Consiglio Direttivo può chiedere l'elezione di un altro rappresentante. Partecipa al Consiglio il Segretario Amministrativo con funzioni consultive e di verbalizzazione.
3. Il Consiglio Scientifico ha le seguenti funzioni:
 - a. procede all'elezione del Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio medesimo a maggioranza assoluta. In caso di rielezione sono approvati con una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto;
 - b. approva le candidature dei Ricercatori Aggregati nominati dal Consiglio Direttivo e approvati in ultima istanza dalla maggioranza dell'Assemblea Generale;
 - c. sviluppa il programma annuale di attività del Centro includendo le proposte dell'Assemblea Generale;
 - d. attua e coordina il programma annuale di attività proposto dall'Assemblea Generale
 - e. coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione del Centro, dando consigli sulle spese, sul coordinamento delle risorse ed in generale sul funzionamento del Centro;
 - f. prende decisioni nel caso in cui il Consiglio Direttivo non riesca a raggiungere l'unanimità così come specificato all' art. 9 comma 1;
 - g. valuta ed esprime un parere scientifico in merito alle richieste di adesione al Centro, e suggerisce raccomandazioni all'Assemblea Accademica;
 - h. approva ogni altra decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
 - i. ogni cambiamento al presente Statuto, una volta approvato dal Consiglio Scientifico, è soggetto all'approvazione della maggioranza di 2/3 dei



Università
Ca' Foscari
Venezia

- componenti l'Assemblea Accademica e del Senato dell'Istituzione Ospitante;
- j. Il Centro può decidere di cambiare sede dell' Istituzione Ospitante previa approvazione del Consiglio Scientifico e di 2/3 dei componenti l'Assemblea Accademica. Dovesse verificarsi tale occorrenza, il presente Statuto dovrà essere soggetto a modifica;
 - k. L'Istituzione Ospitante può decidere di revocare il proprio ruolo di Istituzione Ospitante a maggioranza dei 2/3 del Senato Accademico;
 - l. La decisione inerente la cessazione del Centro è approvata dal Consiglio Scientifico e assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti l'Assemblea Accademica.
4. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riscontri la necessità e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. E' consentita ai componenti del Consiglio la partecipazione alle riunioni anche per via telematica.
 5. Le decisioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
 6. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Durante la prima riunione del Consiglio Scientifico conseguente la sua elezione, verrà eletto un Presidente che rimarrà in carica fino a nuova elezione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre Direttori. I Direttori devono essere membri del Consiglio Scientifico e appartenere a diverse Istituzioni, e non più di due Direttori possono appartenere allo stesso Paese. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo saranno prese dai tre componenti all'unanimità. In caso contrario le decisioni devono essere portate al Consiglio Scientifico.
2. Il Consiglio Direttivo sarà eletto dal Consiglio Scientifico fra i suoi membri (Art. 8 comma 3) con una maggioranza di 2/3 degli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo deve sempre includere un membro appartenente all'Istituzione ospitante e un rappresentante con interessi di ricerca nell'area *living technology*.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
4. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
 - a. dà esecuzione al programma scientifico e intellettuale stabilito dal Consiglio Scientifico;
 - b. rappresenta il Centro in tutti gli aspetti, con eccezione della rappresentanza legale descritta nell'art. 9 comma 5 del presente statuto, e ha la responsabilità del conseguimento delle finalità indicate all'art. 2 del presente statuto;
 - c. ha la responsabilità collegiale di indirizzo e controllo su tutte le attività del Centro: tutti i maggiori impegni, ivi inclusi gli impegni finanziari (superiori a €5000.00) del Centro devono essere co-firmati da almeno due



Università
Ca' Foscari
Venezia

- Direttori del Consiglio come membri di Paesi diversi, incluso il Direttore dell'Istituzione ospitante indicato al paragrafo 2 di questo articolo. Il Segretario Amministrativo dovrà valutare il soddisfacimento di tale condizione. Le firme possono essere acquisite via e-mail o fax;
- d. coordina il programma di visite di ricercatori nell'ambito delle linee guida dettate dal Consiglio Scientifico;
 - e. partecipa alla discussione delle delibere del Consiglio Scientifico, dell'Assemblea Accademica e dell'Assemblea Generale;
 - f. predispone, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da sottoporre al parere del Consiglio Scientifico e infine all'approvazione dell'Assemblea Generale; ciò include l'adempimento delle obbligazioni verso l'Unione Europea inclusa la revisione contabile;
 - g. convoca il Consiglio Scientifico, l'Assemblea Accademica e l'Assemblea Generale (per motivi urgenti le riunioni possono essere convocate anche via telematica dieci giorni prima della data di incontro).
5. Il Direttore, appartenente all'Istituzione Ospitante, svolge i seguenti compiti:
- a. assicura che le riunioni del Consiglio Direttivo siano convocate almeno una volta l'anno, tuttavia le riunioni del Consiglio dei Direttori possono essere convocate da ogni Direttore in ogni momento. Il Direttore dell'Istituzione Ospitante ha la responsabilità di presiedere le riunioni.
 - b. assume la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro verso l'Istituzione Ospitante;
 - c. coordina la gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con gli altri Direttori e avvalendosi del Segretario Amministrativo dell'Istituzione ospitante.

Art. 10 – Consiglio dei Garanti

1. Il Consiglio dei Garanti sovrintende e fornisce pareri al Consiglio Direttivo in merito a tutte le attività del Centro nonché sulla sua organizzazione e situazione contabile esercitando le seguenti funzioni:
 - a. promuove la cooperazione con il settore accademico e privato nel perseguimento delle attività di ricerca del Centro;
 - b. suggerisce linee guida per lo sviluppo del Centro;
 - c. supervisiona lo stato finanziario del Centro;
 - d. coadiuva nell'individuazione di nuove risorse finanziarie.
2. Il Consiglio dei Garanti è composto da almeno tre membri
3. Il Consiglio dei Garanti è nominato dal Consiglio Scientifico e approvato dal Consiglio Direttivo



4. Il Consiglio dei Garanti dura in carica tre anni.

Art. 11 - Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Centro e, inoltre:
 - a. collabora con il Consiglio Direttivo per le attività volte al migliore del funzionamento della struttura;
 - b. coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
 - c. collabora con il Consiglio Direttivo nel preparare relazioni contabili per la partecipazione del Centro a progetti di ricerca con finanziamenti esterni;
 - d. coordina le attività amministrativo – contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto imputabile

Art. 12 – Personale

1. L'Istituzione ospitante, così come le Università e Istituzioni membri del Centro, possono mettere a disposizione del Centro medesimo proprio personale amministrativo tecnico e ausiliario, in conformità alle disposizioni previste nello Statuto dell'Istituzione ospitante.
2. Potranno essere assegnati al Centro borsisti *post-doc*, assegnisti e stagisti da Università e istituzioni pubbliche e private.

Art. 13 – Articolazioni e collaborazioni esterne

1. Sulla base di esigenze di funzionamento potranno venire costituiti, in seno al Centro, gruppi, sezioni, unità di lavoro, laboratori.
2. Potranno essere chiamati ad operare in tali nuclei operativi anche collaboratori esterni, se tale attività è approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Risorse

1. Il Centro ha autonomia amministrativa e finanziaria. Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa del Centro sono disciplinate dal Regolamento dell'Istituzione Ospitante per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Centro, al fine di raggiungere gli scopi che si prefigge, potrà ricevere risorse finanziarie da:
 - a. Ministeri e pubbliche istituzioni;
 - b. partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
 - c. convenzioni con enti nazionali ed internazionali;



Università
Ca' Foscari
Venezia

- d. attività di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di terzi;
 - e. da tutti i membri del Centro e da altre Università interessate all'attività del Centro;
 - f. fondazioni, società pubbliche e private, singoli individui.
3. Questi contributi addizionali devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio dei Garanti.

Art. 15 – Istituzione Ospitante

1. L'Istituzione Ospitante assume responsabilità civile e amministrativa unitamente alla rappresentanza legale del Centro.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni di Legge del Paese ove risiede l'Istituzione Ospitante (attualmente Italia) nonché quelle dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Istituzione ospitante.